



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione Generale Territoriale del Centro

UFFICIO 3 - MOTORIZZAZIONE CIVILE DI FIRENZE

## CONVERSIONE PATENTE DI GUIDA MILITARE E DI ALTRI CORPI/AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Art. 138 C.d.S.)

### DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA

- Istanza su modello [TT2112](#) sottoscritto e compilato in TUTTE le sue parti.
- **Con Circolare Ministeriale n.3778 del 7.2.2022 è stato disposto che la corresponsione delle tariffe relative all'ambito patenti venga spostata sulla piattaforma [PAGOPA](#)**
- La tariffa da opzionare è la **N003 - Conversione di Patente di guida Militare**.
- Documento di identità/riconoscimento personale in corso di validità, originale e fotocopia completa.
- Patente civile eventualmente posseduta, originale e fotocopia completa.
- Certificato medico dematerializzato, con foto uguale a quelle allegate all'istanza, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, da Ufficiale Sanitario ai sensi dell'art.119 del C.d.S. (A.S.L. - sezione medico-legale, medici appartenenti a Corpi/Amministrazioni), originale e fotocopia e attestazione del versamento di € 16,00 (sedici/00) su c/c postale n°4028 intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri - Imposta di bollo, su bollettino prestampato, da consegnare all'operatore sanitario all'atto del rilascio del certificato stesso.
- Due fotografie recenti, uguali a quella presente sul certificato medico, formato (33X40 mm), su sfondo bianco, a capo scoperto, senza occhiali.
- Dichiarazione, rilasciata dalla Amministrazione/Corpo di appartenenza, relativa al veicolo sul quale si è svolto l'esame per il conseguimento della patente militare che si intende convertire, con riferimento ai criteri minimi indicati al punto 5.2 dell'allegato II al D.Lvo. 59/2011 (ALLEGATO). In particolare per le patenti di cat. C sarà sufficiente indicare la massa massima del veicolo e per le patenti di cat. D il numero di posti per le persone trasportate.

### ULTERIORI DOCUMENTI

- ✚ Richiedente in servizio permanente: la domanda deve essere avanzata dalla Autorità dalla quale dipende il titolare, allegando alla istanza:
  - dichiarazione di servizio dell'Amministrazione/Corpo di appartenenza che ha rilasciato la patente militare, contenente l'autorizzazione alla conversione della patente militare.
  - patente militare in originale e fotocopia completa.
- ✚ Richiedente in congedo o non più in servizio: la domanda può essere presentata entro un anno dalla data di congedo/cessazione del servizio, allegando alla istanza:
  - Dichiarazione dell'Amministrazione/Corpo di appartenenza che ha rilasciato la patente militare, denominato 'Allegato N'.
  - foglio di congedo illimitato originale e fotocopia ovvero autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, contenente oltre ai dati anagrafici del conducente, il nome del Comando, il numero di matricola, la data di congedo, ed ogni altra indicazione riportata sul foglio di congedo.

### NOTE

- ✚ Al momento del ritiro della patente convertita, il titolare dovrà riconsegnare l'eventuale patente civile precedentemente conseguita.  
Le istanze possono essere presentate: personalmente, tramite: persona delegata, autoscuola, soggetto legittimato ai sensi della L. 264/91 (studi di consulenza automobilistica).
- ✚ In caso di istanza presentata da persona delegata: è richiesto
  - delega redatta in carta semplice,
  - fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.

### INFO

- Il richiedente dovrà presentarsi munito di tutte le fotocopie richieste, l'Ufficio non dispone di un servizio copie.



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione Generale Territoriale del Centro

UFFICIO 3 - MOTORIZZAZIONE CIVILE DI FIRENZE

## ALLEGATO II - DLgs. 59/2011 punto 5.2

“I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito:

Categoria AM:	ciclomotori a due ruote (categoria L1e), ovvero ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale.
Categoria A1:	un motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm <sup>3</sup> e in grado di raggiungere una velocità di almeno 90 km/h
Categoria A2:	un motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm <sup>3</sup> e una potenza di almeno 25 kW.
Categoria A:	un motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm <sup>3</sup> e una potenza di almeno 40 kW
Categoria B:	un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Categoria BE:	un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria B1:	un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.
Categoria C:	un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.
Categoria CE:	un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.
Categoria C1:	un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.
Categoria C1E:	un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria D:	un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.3821/85, e successive modificazioni.
Categoria DE:	un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria D1:	Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.
Categoria D1E:	Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.